



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE COPIA

N° 07 del Reg.	OGGETTO: PRG. COMUNICAZIONE, INIZIATIVE E PROVVEDIMENTI.
Data 01.02.2017	

L'anno duemiladiciassette, giorno uno del mese di febbraio, alle ore 18.00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune; alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
MILICI Nunzio	X		PIZZO Basilio	X	
NATOLI Simone		X	CATANIA Antonino		X
GIARRIZZO Eleonora		X	MAGISTRO C. Massimiliano	X	
NATOLI Roberto	X		BUZZANCA Maria Grazia	X	
GREGORIO Erika		X	NIOSI Simona	X	
COSTANZO Giovanni		X	ROTULETTI Maria	X	

ASSEGNATI N°12
IN CARICA N°12

PRESENTI N° 07
ASSENTI N° 05

Assenti: Natoli Simone, Giarrizzo, Gregorio, Costanzo e Catania

Presiede il Sig. Milici Nunzio, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia, anche con funzioni di verbalizzante.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

E' presente il Sindaco.

Il Presidente chiede se consiglieri vogliano che si proceda alla lettura della proposta in atti e, acclarato che gli stessi ne sono a piena conoscenza, apre il dibattito in aula.

Il consigliere Magistro intervenendo ricorda che già da parte del consiglio si era trattato della questione e ribadisce quanto già sostenuto in quella occasione.

Sostiene che per poter un consigliere valutare se sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dello strumento urbanistico che dovrebbe essere sottoposto all'approvazione del consiglio comunale e specifici interessi propri o di parenti o affini fino al quarto grado e, quindi, decidere se astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione, occorre che il consigliere stesso venga a conoscenza delle possibili implicazioni di tale natura che comportano le nuove previsioni.

Ricorda che già si era valutata la possibilità di procedere a votazioni frazionate su singole componenti del piano, come ammesso da parte della giurisprudenza, di volta in volta senza la presenza di quei consiglieri che potrebbero ritenersi interessati, in modo da conciliare l'obbligo di astensione con l'esigenza - improntata al rispetto del principio di democraticità - di evitare il ricorso al commissario ad acta e che tale soluzione era stata ritenuta percorribile.

Il Segretario rappresenta che se ciò è facilmente praticabile nel caso di approvazione di varianti allo strumento urbanistico o in sede di decisione sulle osservazioni allo strumento urbanistico, per cui si incide in porzioni limitate del territorio comunale interessato alla pianificazione, non lo è altrettanto in sede di approvazione di un nuovo Prg, ritenendo, contrariamente a quanto sostenuto dalla giurisprudenza, che il consigliere pur non incorrendo in conflitto di interesse per sé stesso, ne possa incorrere per qualche parente di quarto grado, proprio perché si tratta del territorio di un piccolo comune.

Da parte del consigliere Magistro si ritiene di poter adottare una decisione consapevole solo dopo aver verificato la situazione di ognuno, anche confrontando le previsioni del nuovo piano con quelle del vecchio e, per maggiore trasparenza, ritiene che ciò possa farsi pubblicamente, in altra seduta, con il supporto e l'assistenza del geom. Sidoti Saverio, per delucidazioni e chiarimenti.

Il Sindaco si dichiara disponibile alla prospettata soluzione e il Presidente invita a decidere una nuova data per la riunione consiliare a tal fine.

Dopo ampia discussione, ravvisata la necessità anche alla luce della diffida dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della RS, di cui alla nota prot 24867 del 29/12/2016, pervenuta in data 25/01/2107, di una verifica da parte dei consiglieri circa i presupposti di cui all'art. 16 c. 1 della Legge Regionale 23 dicembre 2000 n. 30, il Presidente pone ai voti la proposta di convocare una nuova seduta del consiglio comunale per venerdì 10/02/2017 con inizio alle ore nove.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto dei superiori interventi che qui si intendono integralmente trascritti ;

Sentita la proposta come emersa dalla discussione in aula e posta ai voti dal Presidente di convocare una nuova seduta del consiglio comunale per venerdì 10/02/2017 con inizio alle ore nove, per una verifica da parte dei consiglieri comunali circa i presupposti di cui all'art. 16 c. 1 della Legge Regionale 23 dicembre 2000 n. 30, con il supporto e

l'assistenza del geom. Sidoti Saverio, per delucidazioni e chiarimenti in ordine alle previsioni del nuovo PRG.

Presenti 7 , votanti 7, con voti 7 favorevoli resi dai votanti nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di tenere una nuova seduta del consiglio comunale da convocarsi dal Presidente per venerdì 10/02/2017, con inizio alle ore nove, per una verifica da parte dei consiglieri comunali circa i presupposti di cui all'art. 16 c. 1 della Legge Regionale 23 dicembre 2000 n. 30 , con il supporto e l'assistenza del geom. Sidoti Saverio, per delucidazioni e chiarimenti in ordine alle previsioni del nuovo PRG.



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PRESENTATA DAL SINDACO

OGGETTO: PRG: Comunicazione, iniziative e provvedimenti.

FORMULAZIONE

Atteso che con nota prot 24867 del 29/12/2016, pervenuta in data 25/01/2017 ed assunta al numero di prot. 417 dell'ente, l'Assessorato Territorio ed Ambiente della RS, non rilevando utili notizie in merito alle procedure poste in essere per la redazione del PRG di questo comune oltre a quelle già fornite con nota prot.n. 5550 del 14/10/2014, stante il lungo lasso di tempo, invita il Sindaco ed il Presidente del consiglio, ciascuno per le proprie competenze, a fornire entro quindici giorni, pena nomina di un commissario ad acta, dettagliata relazione sulle procedure poste in essere e relativo stato di attuazione di revisione del Prg.

Vista l'allegata superiore relazione resa dal Responsabile dell'area tecnica concernente l'iter procedurale seguito al fine di addivenire all'approvazione del nuovo strumento urbanistico;

Atteso che ad oggi l'iter è stato definito e che il consiglio con propria votazione dovrà esprimersi in merito

Visto l'Articolo 16 c. 1 della Legge Regionale 23 dicembre 2000 n. 30 "NORME SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" nel Testo coordinato con la L.R. 16 dicembre 2008 n. 22 recante "Condizione giuridica degli amministratori locali" che testualmente recita:

"1. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado"

Considerato che la superiore disposizione riproduce l' art. 78 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali») (1), il quale - stabilisce:

«1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2 (2), e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. [omissis]...;



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Dato atto altresì che il c.4 prevede: Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico» (3).

Considerato che in dottrina si è giustamente osservato che tale normativa «si presenta di lettura meno agevole di quanto a prima vista potrebbe apparire ed è il risultato di un sovrapporsi di interventi che hanno dato luogo a disposizioni non sempre tra loro coerenti».

- Rilevato come sia opinione del Giudice amministrativo quella per cui la norma in esame sia "espressione di un obbligo generale di astensione dei membri di collegi amministrativi che si vengano a trovare in posizione di conflitto di interessi perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l'interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 18 febbraio 2004 n. 54863; Sez. IV, 7 ottobre 1998 n. 1291). La ratio di tale obbligo va ricondotta al principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Cost., a tutela del prestigio della p.a. che deve essere posta al di sopra del sospetto, e costituisce regola tanto ampia quanto insuscettibile di compressione alcuna" (cfr., ex multis, TAR Piemonte, sez. I, 24 aprile 2009, n. 1139);

- Rilevato altresì come dai su esposti principi discendono i seguenti corollari:

- l'obbligo ricorre per il solo fatto che i membri del Collegio amministrativo siano portatori di interessi divergenti rispetto a quello generale affidato alle cure dell'organo di cui fanno parte, risultando irrilevante, a tal fine, la circostanza che la votazione non avrebbe potuto avere altro apprezzabile esito, che la scelta sia stata in concreto la più utile e la più opportuna per lo stesso interesse pubblico, ovvero che non sia stato dimostrato il fine specifico di realizzare l'interesse privato o il concreto pregiudizio dell'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 maggio 2003 n. 2826);
- i soggetti interessati alle deliberazioni assunte dagli organi collegiali di cui fanno parte devono evitare di partecipare finanche alla discussione, potendo condizionare nel complesso la formazione della volontà assembleare, sicché è irrilevante l'esito della prova di resistenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 ottobre 1998 n. 1291);
- a tutela dell'immagine dell'Amministrazione, rileva anche il conflitto di interessi potenziale, come evidenziato anche dalla giurisprudenza costituzionale e civile (cfr. Corte Costituzionale, 28 maggio 1975 n. 129; Cassazione Civile, 16 settembre 2002 n. 13507; Consiglio di Stato, Sez. V n. 2970 del 2008);
- l'obbligo di astensione non ammette deroghe, neppure con riferimento alle realtà di piccoli comuni, nei quali al più, si ammette la possibilità di fare luogo a votazioni frazionate su singole componenti del piano, di volta in volta senza la presenza di quei consiglieri che possano astrattamente ritenersi interessati, in modo da conciliare l'obbligo di astensione con l'esigenza - improntata al rispetto del principio di democraticità - di evitare il ricorso sistematico al commissario ad acta (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 ottobre 2006 n. 6172 e 26 maggio 2003 n.



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

2826; TAR Liguria Genova, sez. I, 19 ottobre 2007, n. 1773; TAR Piemonte, sez. I, 24 aprile 2009, n. 1139);

- l'obbligo di astensione del titolare di un pubblico ufficio dal procedimento di adozione di atti nei quali sia interessato egli stesso od un suo prossimo congiunto sussiste per il solo fatto che risulti portatore di interessi personali, che possano trovarsi in conflitto, o anche solo in posizione di divergenza, con quello generale affidato alle cure dell'organo di cui fa parte, ed opera a prescindere dall'applicazione della cosiddetta prova di resistenza"(cfr. TAR Sardegna, sez. II, 6 ottobre 2008, n. 1815);

- Dato atto comunque che se in passato – soprattutto nei paesi di media-piccola dimensione – l'unico meccanismo per procedere all'approvazione degli Strumenti urbanistici, in pieno ossequio dell'art 78 TUEL era quello della nomina del commissario ad acta, recentemente è stata ammessa l'approvazione parcellizzata di tali strumenti che consente all'Ente di svolgere l'attività di pianificazione urbanistica in assoluta imparzialità;

- Richiamato, in particolare, il parere reso dal Ministero degli Interni n. 11236/08 – 15900/TU/00 del 21 ottobre 2008 secondo il quale: << (...) quest'ufficio evidenzia che il comma 2 del citato articolo dispone che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. Al riguardo è opportuno evidenziare che per l'approvazione delle varianti da apportare al piano regolatore generale è legittima la votazione separata e frazionata e, quindi, hanno l'obbligo di astenersi quei consiglieri che di volta in volta, quando viene discussa e votata una determinata variante, si trovano in una posizione di conflitto di interessi. I Consiglieri che si sono astenuti su singoli punti del disegno pianificatorio, per una loro correlazione diretta ed immediata con gli stessi, potranno, invece, prendere parte alla votazione finale dell'intero piano. La ratio dell'art. 78 T.U.E.L, costituita dall'esigenza di evitare situazioni di conflitto di interesse dei consiglieri comunali deve ritenersi sufficientemente garantita, in quanto il Consigliere "interessato", per quanto riguarda la scelta pianificatoria relativa ai suoi interessi, non è più in condizione di influire, almeno direttamente, sulla stessa in sede di votazione finale, posto che in ordine alla questione si è già formato il consenso senza la sua partecipazione (cfr sent. TAR Lazio , Sez.II bis n.6506 del 2002 e TAR Veneto Sez.I n.4159/03). Tale situazione appare ragionevole se si tiene presente la situazione dei piccoli comuni, come il caso in esame, in cui gran parte dei consiglieri e loro parenti e affini sono proprietari di terreni incisi dalle previsioni urbanistiche, posto che, ove non si consentisse detta votazione frazionata, sarebbe impossibile per detti comuni procedere all'adozione di strumenti urbanistici generali, con la conseguenza che la formazione di tali strumenti sarebbe riconducibile non alla scelta della collettività locale, ma a quella di un organo esterno - il commissario ad acta- che dovrebbe intervenire in via sostitutiva (cfr Tar Trentino Alto Adige-Bolzano-, 29 luglio 1999, n.237 e Tar Veneto, Sez. I, n.4159/03). Nel caso in esame si ritiene che i consiglieri che si trovavano in una posizione di conflitto di interesse dovevano astenersi non dalla discussione e votazione finale, ma dalla discussione e votazione della variante al piano regolatore relativa a zone ove si trovano beni di loro proprietà o di loro parenti>>;

Viste le molteplici decisioni giurisdizionali che riconoscono espressamente la possibilità per un Ente pubblico di ricorrere in sede di approvazione di Strumenti urbanistici a siffatto istituto: tra le



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

altre, a titolo meramente esemplificativo, TAR Lombardia-Milano, sez. II, 1 luglio 2009, n. 4744, laddove è stato chiaramente statuito come << (...) la giurisprudenza (T.A.R. Veneto, sez. I, 06 agosto 2003 n. 4159; T.A.R. Liguria, sez. I, 19 ottobre 2007 n. 1773) ha spesso affermato che il procedimento di votazione frazionata, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, deve ritenersi legittima. Ciò nella considerazione che non è rinvenibile nell'ordinamento una disposizione che vieti siffatta modalità di votazione. Di contro tale soluzione appare ragionevole e realistica, se si tiene presente la situazione dei piccoli comuni ed in particolare di quello di specie, in cui gran parte dei consiglieri e loro parenti e affini sono proprietari di terreni incisi dalle previsioni urbanistiche, posto che, ove non si consentisse detta votazione frazionata, sarebbe sostanzialmente impossibile per detti comuni procedere all'adozione di strumenti urbanistici generali. Ne conseguirebbe altresì una violazione del principio di democraticità, in quanto la formazione degli strumenti urbanistici, nei predetti comuni, non sarebbe quasi mai riconducibile alla scelta della collettività locale, ma a quella di un organo esterno – il commissario ad acta – che necessariamente dovrebbe intervenire in via sostitutiva (cfr. TAR Trentino Alto Adige – Bolzano – 29 luglio 1999, n. 23) (...) Il Collegio non ignora la giurisprudenza (Cons. Stato, 22 giugno 2004 n. 4429) secondo la quale “l'art.7 l. n.1150/42, là dove prescrive che gli strumenti di pianificazione generale devono “considerare la totalità del territorio comunale”, non si limita a sancire la necessità che il contenuto del piano (o della variante) generale comprenda la disciplina di tutte le aree incluse nel perimetro del Comune, ma impone, come è stato osservato in via di interpretazione (Cons. St., sez. IV, 28 novembre 1994, n.959), l'esame, la discussione e l'approvazione del documento pianificatorio nel suo complesso. Tale conclusione discende oltre che dalla lettera dell'art.7 l. n. 1150/42, dall'esigenza che il regime urbanistico introdotto da un atto riferito alla totalità del territorio comunale venga deliberato in conformità ai criteri uniformi ed agli obiettivi generali contestualmente stabiliti. La portata generale dello strumento in questione implica un esame complessivo ed unitario dei principi che orientano e giustificano le relative scelte pianificatorie nonché dell'impatto di queste ultime sull'assetto dell'intero territorio. Deve quindi ritenersi che l'adozione della variante in votazioni frazionate e separate di singoli segmenti della nuova disciplina urbanistica non risulti corretta qualora, non sia accompagnata da un'analisi complessiva del suo contenuto globale (...)”;

Considerato tuttavia che allorquando ci si trovi in presenza di atti normativi o di carattere generale che investono parti del territorio di comuni di piccole dimensioni,

- la verifica della sussistenza del conflitto in parola deve essere molto rigorosa: ciò significa che la deduzione delle prove di un oggettivo interesse personale deve essere particolarmente circostanziata e non può ridursi all'allegazione di mere illazioni o al riferimento a qualifiche professionali o a condizioni soggettive dei consiglieri, che prescindono dalla complessiva valutazione del disegno pianificatorio del comune
- il dovere dell'amministratore di astenersi dalla deliberazione sorge per il solo fatto che egli rivesta una posizione capace di determinare, sia pure in astratto, un conflitto d'interessi, a nulla rilevando né che lo specifico fine privato sia stato realizzato, né che si sia prodotto un concreto pregiudizio per l'amministrazione. È sufficiente, ad esempio, che l'amministratore (ovvero un suo parente o affine fino al quarto grado) risulti proprietario di aree oggetto della disciplina urbanistica deliberata.



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Dato atto che tale dovere, dunque, come già chiarito, non ammette deroghe, neppure a voler tenere conto delle specificità dei piccoli Comuni, in relazione ai quali un orientamento "realistico" della giurisprudenza di merito riconosce, al più, la possibilità di fare luogo a votazioni frazionate su singole componenti del piano, di volta in volta senza la presenza di quei consiglieri che possano astrattamente ritenersi interessati, in modo da conciliare l'obbligo di astensione con l'esigenza - improntata al rispetto del principio di democraticità - di evitare il ricorso sistematico al commissario "ad acta";

PROPONE

Che il Consiglio valuti con attenzione quanto nelle premesse e che si esprima al fine di definire l'iter di approvazione del Prg di questo comune .

IL SINDACO



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: PRG: Comunicazione, iniziative, provvedimenti.=

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere ~~FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO~~

li, 31/01/17

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(Ing. Anna Sidoti)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere ~~FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO~~

li,

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario

Rag. Nunzio Pontillo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessivi € _____ viene imputato nel seguente modo: _____

li,

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario

Rag. Nunzio Pontillo

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Nunzio Milici

II CONSIGLIERE ANZIANO
Roberto Natoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nina Spiccia

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal **04 FEB. 2017** al _____, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

E' rimasta affissa all'albo pretorio *on-line* nel periodo sopra indicato senza opposizioni.



Il Responsabile dell'albo *on-line*

Montagnareale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, dal **04 FEB. 2017** al _____;

Montagnareale, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il _____

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991);

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);

Montagnareale, li _____



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia